

Valle d'Aosta

L.R. 10-4-1997 n. 12

Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 aprile 1997, n. 18.

L.R. 10 aprile 1997, n. 12 ⁽¹⁾.

Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 aprile 1997, n. 18.

Capo V - Partecipazioni finanziarie

Art. 30

Inventario.

1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere:

- a) i dati identificativi delle società partecipate;
- b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonché il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario;
- c) la composizione del capitale sociale;
- d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione;
- e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle società partecipate;
- f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse.

2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 31*Acquisizione di partecipazioni.*

1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.
 2. L'acquisizione è disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.
 3. La Regione può, altresì, acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta S.p.A., ai sensi dell'[art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16](#) (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.
-

Art. 32*Acquisizioni dirette.*

1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione è disposta dalla Giunta regionale.
 2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.
 3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.
-

Art. 33*Partecipazione alla costituzione di nuove società.*

1. La Regione, sempre ai fini di cui all'art. 31, può promuovere, con provvedimento del Consiglio regionale, la costituzione di società di diritto privato dotate di personalità giuridica nelle quali è prevista la partecipazione della Regione stessa.
 2. La Regione può altresì conferire, con deliberazione della Giunta regionale, alla Finaosta S.p.A., ai sensi dell'[art. 5 della legge regionale n. 16/1982](#), mandato a costituire o a partecipare alla costituzione di nuove società.
-

Art. 34*Modalità.*

1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'[art. 5 della legge regionale n. 16/1982](#), sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
 2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalità per la partecipazione.
-

Art. 35*Condizioni.*

1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova società, e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società stessa.

2. Le partecipazioni ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale n. 16/1982* sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta S.p.A.

Art. 36

Previsioni statutarie.

1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare uno o più amministratori o sindaci, in applicazione dell'art. 2458 del codice civile.

2. Nel caso di partecipazione ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale n. 16/1982*, la Finaosta S.p.A. deve garantirsi la facoltà prevista dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 37

Gestione.

1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.

2. L'attività di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale n. 16/1982* è svolta dalla Finaosta S.p.A. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle società partecipate.

3. I soggetti che svolgono l'attività di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro:

a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;

b) curare la partecipazione alle assemblee delle società, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione;

c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di

amministrazione e nei collegi sindacali;

d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle società partecipate.

Art. 38

Cessioni.

1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione.

2. Le modalità ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano già stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'art. 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico - professionale di soggetti esterni alla Regione.

3. Con la sola eccezione della Finaosta S.p.A., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle società oggetto di valutazione, o in società da esse controllate, nei tre anni precedenti.

Art. 39

Modalità di cessione.

1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della [legge regionale n. 16/1982](#), viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalità:

a) trattative dirette con i potenziali acquirenti già facenti parte della compagine societaria;

b) offerta pubblica di vendita;

c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.

2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della società partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.

Art. 40

Offerte pubbliche di vendita.

1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 41

Trattative dirette.

1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.

Art. 41-bis

Disposizione finale.

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'Amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra Enti pubblici ed accordi di programma ⁽³²⁾.

(32) Articolo aggiunto dall'*art. 9, L.R. 22 marzo 2000, n. 8*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.